



## Benefici pensionistici per i LAVORI USURANTI



Il decreto legislativo n° 67/2011 sui lavori usuranti riconosce, per la prima volta nella legislazione italiana, che i lavori non sono tutti uguali e che per questo vanno valutati in modo diverso sia ai fini contrattuali che previdenziali. Entra in vigore il 26 maggio 2011.

Queste note si limitano a dare una prima informazione sugli aventi diritto e sui benefici che ne derivano.

### **BENEFICIARI**

**1. Lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti** di cui all'art.2 DM19/5/99 quali:

- "lavori in galleria, cava o miniera"; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature
- "lavorazione del vetro cavo"; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti";
- "lavori di asportazione dell'amianto"

**2. lavoratori dipendenti che prestano la loro attività nel periodo notturno:**

- per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a **78** per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2008 e non inferiore a **64** per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009;
- per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo.

**3) dipendenti addetti alla linea catena,** con esclusione di alcuni tipi di lavoro

**4) conducenti di veicoli,** di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

## REQUISITO OGGETTIVO

l'anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

- 7 anni, **compreso l'anno di maturazione dei requisiti**, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa fino al 31/12/2017;
- la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza **dal 01/01/2018**;

vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.)

## BENEFICI PENSIONISTICI

Resta comunque fermo il requisito contributivo **minimo di 35 anni** e l'età anagrafica di **57 anni**. **Restano pertanto esclusi i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane**

### BENEFICI PENSIONISTICI DAL 1° LUGLIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2012

Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo l'anticipo varia tra 1 e 3 anni in riferimento all'età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva(c.d. quota).

#### Età minima 57 anni – contributi minimi 35 anni

Data maturazione requisiti	Requisiti Ordinari (età + contributi)	Requisiti ridotti (età + contributi)		Quota
2° semestre 2008	58+35	57+35	-1	-
1° semestre 2009	58+35	57+35	-1	-
2° semestre 2009	59+35	57+35	-2	93
1° semestre 2010	59+35	57+35	-2	94
2° semestre 2010	59+35	57+35	-2	94
Anno 2011	60+35	57+35	-3	94
Anno 2012	60+35	57+35	-3	94

**Esempio:** un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1952 e con 35 anni di contributi a giugno del 2009; con i requisiti ordinari, il lavoratore maturerà il diritto a pensione il 30 giugno 2012 (60 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione e quota 96) e la prima decorrenza utile della pensione sarà dallo luglio 2013. Se il lavoratore ha diritto all'anticipo del pensionamento per lo svolgimento di attività usuranti, il diritto a pensione di anzianità risulta già maturato al 30 giugno 2009; in tal caso la decorrenza della pensione sarà la prima data utile successiva all'entrata in vigore del decreto.

## **BENEFICI DAL 1° GENNAIO 2013**

I destinatari dell'anticipo pensionistico, possono conseguire la pensione di anzianità con almeno **35** anni di anzianità contributiva, almeno **58** anni di età e **quota 94**.

A partire dal 2015, la Legge 122/10 ha previsto l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita.

## **LAVORATORI NOTTURNI CON BENEFICI RIDOTTI**

**Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all'anno** : il beneficio pensionistico spetta, **in misura ridotta** ed è modulato in ragione del numero di notti lavorate, a decorrere dal 1° luglio 2009. La riduzione del requisito dell'età anagrafica non può superare i **2 anni** per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 .

**esempio:** un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 matura 36 anni di contributi a giugno del 2013. Se il lavoratore svolge lavori usuranti, per un numero di notti annue da 72 a 77, maturerà i requisiti pensionistici alla data del 30 giugno 2014. Se il lavoratore svolge lavoro ordinario, i requisiti verranno maturati il 30 settembre del 2016. Il lavoratore notturno con "72/77 notti" all'anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 2 anni e 3 mesi rispetto al lavoratore "ordinario".

Ai lavoratori notturno con un numero di notti compreso fra 64 e 71 spetta una riduzione del requisito dell'età anagrafica di 1 anno.

**esempio:** il lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 che matura 36 anni di contributi a giugno del 2013. Se il lavoratore ha diritto all'anticipo pensionistico per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71, maturerà i requisiti pensionistici alla data del 30 settembre 2015, diversamente maturerà i requisiti ordinari il 30 settembre 2016. Il lavoratore notturno con "64/71" notti all'anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 1 anno rispetto al lavoratore "ordinario".

## **LAVORATORI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ USURANTI DI DIVERSO TIPO**

Sono previste, inoltre, modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo. Il criterio da adottare individuato dal decreto è quello della prevalenza. In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito il beneficio più favorevole. Per fare un esempio: un lavoratore notturno che matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa con lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e da 72 a 77 -se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro notturno con un numero di notti annue tra 72 e 77 -ha diritto all'applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori notturni con un numero di notti annue da 72 a 77. Un altro esempio: un lavoratore che matura il diritto

a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e per lo svolgimento di addetto alla linea catena -se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro come addetto alla linea catena -ha diritto all'applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori addetti alla linea catena. Le Camere del lavoro, le categorie sindacali ed il patronato Inca sono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati per offrire informazioni e sostegno per acquisire il diritto al pensionamento anticipato.

## **DECORRENZA DELLA PENSIONE**

**La decorrenza del trattamento pensionistico resta, comunque, subordinata alla presentazione della domanda di pensione.**

## **DOMANDA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO (art. 2)**

La domanda, corredata dalla documentazione probante, va presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto entro il:

- **30 settembre 2011** qualora il soggetto abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- **31 marzo dell'anno** di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

**DOCUMENTAZIONE** da allegare alla domanda, è la seguente:

- prospetto di paga; libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; libretto di lavoro;
- contratto di lavoro, ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico-sanitaria;
- carta di qualificazione del conducente, certificato di idoneità alla guida;
- documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- altra documentazione equipollente.

## **NOTA FINALE**

I lavoratori destinatari del beneficio per lavoro usurante che hanno maturato i requisiti ridotti per il diritto alla pensione nel 1° semestre 2010 e che ha perso il lavoro per acquisire il diritto alla pensione di anzianità dal 1° giugno 2011 deve presentare all'Istituto previdenziale, presso il quale è iscritto, la domanda di accesso al beneficio completa di documentazione e di elementi di prova in data certa, dai quali emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento (tipologia delle attività svolte, periodi di espletamento di tali attività, dimensione e assetto organizzativo dell'azienda). Contestualmente o comunque entro il mese di maggio anche in assenza di una comunicazione dell'esito della domanda di riconoscimento dei benefici da parte dell'Istituto previdenziale, anche la domanda di pensione di anzianità.